

Il Comitato Esecutivo di ANCI Lombardia

riunito a Milano in data 4 maggio 2011

PREMESSO:

1. che in data 2 febbraio 2011 si è insediato, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale, istituito secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, emanate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 4 agosto 2009;
2. che in tale organismo sono rappresentate diverse istituzioni, tra cui l'Amministrazione scolastica, l'ANCI Lombardia, l'Unione delle Province Lombarde, la Regione Lombardia nelle sue tre articolazioni di competenza (Direzioni Generali Sanità, Famiglia e Istruzione), le Associazioni dei disabili, rappresentanti dell'UONPIA del Policlinico di Milano e il responsabile UOC Famiglia e persone fragili;
3. che tra le priorità individuate dal GLIR vi è la definizione delle competenze da assegnarsi agli enti locali, in materia di assistenza all'alunno con disabilità frequentante Scuole secondarie di 2° grado;
4. che la Regione Lombardia ha assunto l'impegno di definire in tempi brevi le competenze in capo agli enti locali, in modo particolare per quanto riguarda gli interventi di assistenza *ad personam*;
5. che i Comuni da tempo denunciano le gravi difficoltà quotidianamente incontrate nella gestione finanziaria dell'attività amministrativa e nell'erogazione dei servizi, a seguito delle riduzioni dei finanziamenti previste dal Decreto n. 78/10, convertito nella Legge n. 122/10;

VISTI:

- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 "Oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica";
- la Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, art. 139, comma 1: "*Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri ordini inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti ... c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio*";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociale";
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";

- il parere n. 5/2008 della Corte dei Conti / Sezione della Lombardia, nel quale si rileva *“che il supporto organizzativo all’integrazione scolastica nelle Scuole secondarie di secondo grado deve essere assicurato dalle Province, che hanno l’obbligo di attivarsi per lo svolgimento del servizio”*,
- il parere del Consiglio di Stato n. 213 del 20 febbraio 2008, che tra l’altro afferma *“Dalle considerazioni sin qui svolte emerge che, al quesito proposto, debba darsi risposta nel senso che la disciplina della materia è di competenza delle Regioni, alle quali spetta anche di determinare l’ente locale al quale attribuire l’incombenza del trasporto degli alunni disabili nella Scuola secondaria superiore e che, in attesa che le Regioni provvedano, siano le Province a provvedere, alla stregua di quanto previsto dall’art. 139, comma 1, del D. L.vo 31.3.98, n. 112”*;
- il Decreto Dirigenziale n. 13512 del 9 dicembre 2009 emesso dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, con cui sono stati assegnati € 5.000.000,00 per l’organizzazione del servizio trasporto agli allievi disabili frequentanti le Scuole superiori, per l’anno 2010;
- il verbale del Dipartimento congiunto Istruzione – Welfare di ANCI Lombardia del 27 aprile 2011

#### CONSIDERATO:

- che è obiettivo prioritario degli Enti locali garantire l’effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità, che si realizza attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, attraverso gli accordi di programma di cui all’art. 13, comma 1, lett. A) della Legge n. 104/92;
- che le norme citate prevedono che le Regioni individuino “gli enti locali” competenti al servizio di assistenza, con ciò confermando che gli enti individuati non debbano necessariamente essere solo i Comuni. In quest’ultimo caso, infatti, il legislatore avrebbe indicato “il Comune” come ente cui attribuire in via esclusiva la competenza dell’assistenza, indipendentemente dal grado di scuola frequentato dagli alunni disabili; la precisazione inserita comporta la distinzione dell’utenza di riferimento che, come previsto dal D. L.vo n. 112/98, art. 139, per quanto riguarda la Scuola secondaria di 2° grado ha sempre come ente di riferimento la Provincia, anche per un’impostazione unitaria del servizio;
- che non si comprenderebbe lo “sdoppiamento” dell’ente erogatore del servizio alle scuole superiori, cioè della Provincia, cui compete in modo inequivocabile il servizio trasporto ed il supporto organizzativo per tutto ciò che riguarda le scuole superiori;
- che le famiglie degli alunni con disabilità frequentanti le Scuole superiori, se costrette a rivolgersi ad interlocutori diversi, incontrerebbero oggettive difficoltà di tipo relazionale, organizzativo e logistico;
- che i Comuni lombardi hanno sempre offerto la loro disponibilità alla collaborazione per l’attuazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione, nello spirito delle norme suindicate e nel rispetto delle competenze attribuite dal D. Lvo n. 112/98 alle Province (servizi agli alunni

- disabili frequentanti le scuole superiori) e ai Comuni (servizi agli alunni disabili frequentanti gli altri ordini inferiori di scuola), ma a richiesta e con il vincolo dell'assunzione dei relativi oneri finanziari in base alle rispettive competenze;
- che ANCI Lombardia continua a ritenere che l'assistenza scolastica specialistica debba essere assicurata da parte dei Comuni attraverso la pianificazione e la realizzazione di progetti, con l'obiettivo di favorire l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lo sviluppo dell'autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'obbligo, ribadendo la disponibilità ad intese con altri enti (scuole, province, associazioni di famiglie, ecc.) per agevolare l'erogazione del servizio, assumendo anche l'onere dell'organizzazione del servizio medesimo per gli alunni disabili frequentanti scuole superiori, a condizione che la Provincia assuma l'onere finanziario in base alla quota dovuta

#### CONFERMA

le posizioni assunte da ANCI in merito alla competenza all'assistenza scolastica agli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori

#### RICHIAMA

quanto previsto dal D. Lvo n. 112/98, art. 139, in merito alla distinzione dell'utenza di riferimento (ai Comuni gli alunni della scuola dell'obbligo, alle Province l'utenza delle Scuole superiori);

#### PRENDE ATTO

che la competenza in materia di trasporto scolastico degli studenti frequentanti Scuole secondarie di 2° grado compete alle Province, che hanno ottenuto in proposito finanziamenti mirati dalla Regione;

#### CONDIVIDE

che l'assistenza alla persona con disabilità debba rientrare in un progetto unitario di vita;

#### SOTTOLINEA

la disponibilità dei Comuni a farsi carico, all'interno dei servizi programmati dai Distretti socio-sanitari, di una progettazione unitaria e condivisa, il cui finanziamento deve essere garantito in base alle rispettive competenze dei diversi livelli istituzionali;

#### ESPRIME

grande preoccupazione per la situazione di estrema difficoltà in cui versa finanza locale, che vedrà una riduzione di oltre il 50% delle risorse per le politiche sociali assegnate ai Comuni, pure in presenza di un aumento della domanda di assistenza e di sostegno da parte delle famiglie e delle persone, cui i Comuni non potranno far fronte con risorse proprie;

#### RIBADISCE

- la linea assunta dalla giurisprudenza, che richiama non solo la titolarità delle competenze ma anche il diritto all'assegnazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle competenze trasferite dallo Stato agli Enti locali, con utilizzo corretto delle risorse assegnate ai sensi della Legge n. 328/00, destinate ai servizi sociali.
- il principio, sancito dalle norme, in base al quale le Province sono gli enti competenti a garantire i servizi di trasporto e assistenza agli alunni con disabilità frequentanti le Scuole secondarie di 2° grado.